Zinna
Marco
03.11.2026
15:01:01
GMT+02:00

TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Si reputa necessario fornire ai Curatori nelle procedure di Fallimento e Liquidazione Giudiziale linee guida chiare ed univoche in merito alla preparazione ed allo svolgimento dell'udienza di verifica dello stato passivo ai sensi degli artt. 203 a 206 e 208 CCI e ss. ed artt. 101 L.F.
Si rammenta ai Curatori che l'immotivata e reiterata non applicazione dei principi e degli orientamenti indicati nelle linee guida costituisce motivo del non conferimento di nuovi incarichi e dell'eventuale revoca di quelli in essere.
L'intestata Sezione detta le seguenti disposizioni:

1) Avvisi ai creditori
Il Curatore ai sensi dell'art. 92 L. Fall./200 CCI e ss. ha l'onere di dare comunicazione della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, i quali risultino dalle scritture contabili o comunque dalle altre informazioni già in suo possesso o che egli sia tenuto ad acquisire (ad. Es. mediante apertura del cassetto fiscale e previdenziale od attraverso la ricerca dei beni e rapporti del debitore ai sensi del combinato disposto) e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, Agenzia Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, etc.). La comunicazione andrà effettuata a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, ovvero, in mancanza, a mezzo lettera raccomandata. Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le successive comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (art 31 bis L. Fall./10 CCI).

2) Adempimenti preliminari all'udienza
2.1 Il Curatore avrà cura di depositare l'elenco cronologico delle domande secondo l'ordine di trasmissione, nonché il progetto di stato passivo, corredato dalle relative domande, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda.
2.2 Si sollecita il Curatore a verificare che:
a) le domande contengano, tra l'altro, la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, con la conseguenza che devono essere evincibili petitum mediato e immediato e causa petendi dovendosi –in difetto- il Curatore invitare il

creditore a precisare la domanda, e proporre con il progetto di stato passivo la dichiarazione di inammissibilità della stessa in caso in cui il creditore non adempia;
b) la puntuale indicazione dell'eventuale titolo di prelazione. I privilegi generali, seppure non indicati con formule sacramentali o con il diretto riferimento alla specifica disposizione, devono in ogni caso evincersi in via assertiva senza incertezze in ragione della natura del credito dedotto e in stretta correlazione alla prelazione richiesta. Per le cause legittime di prelazione che attengano ad un bene specifico il bene deve essere individuato con puntuale descrizione, che ne consenta l'identificazione, con la specifica che tale descrizione che devono essere più pregnanti per i beni mobili non registrati e per le cose fungibili (per le quali ultime deve essere allegata e comprovata da parte del creditore la loro perdurante esistenza e non confusione rispetto ad altre analoghe).
c) per i crediti privilegiati da rivalsa per la corresponsione di imposte (ad es. artt. 2751 bis, n. 2, e 2758, comma 2, c.c.), la necessità dell'emissione di fattura prima o dopo il fallimento è prevista, per le singole ipotesi, dal D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni (in particolare, artt. 2, 3 e 6). La necessità, o meno, dell'emissione della fattura rileva ai fini dell'insorgenza del relativo credito, atteso che nella prima ipotesi la rivalsa IVA potrà essere fatta valere solo a seguito di emissione di fattura in epoca precedente il fallimento, laddove nella seconda ipotesi è il completamento della prestazione che fa insorgere il detto credito. In particolare, i professionisti rientrano nelle categoria di prestatori di servizi di cui all'art. 6 del citato D.P.R., con la conseguenza che l'evento generatore del credito da rivalsa IVA, da un punto di vista civilistico, va individuato nell'esecuzione della prestazione, potendo la fattura essere emessa al riparto nell'eventualità dell'effettivo pagamento e nella misura di quest'ultimo ove non interamente satisfattivo (senza che ciò implichi il riconoscimento della prededuzione al riguardo; cfr. ad es.: Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 17-01-2017, n. 1034).
2.3 Nel progetto di stato passivo il Curatore dovrà succintamente motivare per ciascuna domanda la ragione del credito, il corredo probatorio a supporto della stessa, nonché la ragione dell'eventuale esclusione o dell'ammissione; in caso di maggior complessità della domanda (come nel caso in cui il Curatore ritenga di sollevare eccezioni) la proposta del Curatore dovrà essere più approfonditamente e congruamente motivata così da consentire al GD il rimando alla proposta del Curatore e di consentire la maggiore intellegibilità del provvedimento (anche ai fini di eventuali opposizioni).
Ove il Curatore preveda che, in sede di verifica del credito, possano sorgere contestazioni o comunque nutra perplessità in merito alla proposta da formulare in sede di redazione del progetto, è tenuto ad informare tempestivamente il Giudice delegato per il più approfondito studio della domanda di ammissione provvedendo a richiedere e fissare appuntamento con il medesimo.
2.4 Il Curatore in vista ed in funzione dell'udienza di verifica di stato passivo, per la data indicata nella sentenza dichiarativa di apertura di fallimento/della liquidazione giudiziale (od in quella successivamente differita) avrà cura di estrarre dal software gestionale in uso (Procedure.it, Fallco etc.) il file in formato rtf. del verbale di verifica di stato passivo e di depositarlo nel fascicolo telematico della procedura almeno 3 giorni prima dell'udienza.
A tal fine per l'estrazione del verbale, a titolo meramente esemplificativo, laddove l'applicativo usato sia quello di Procedure.it occorre entrare nel Portale Procedure.it e procedere con il seguente percorso: "Gestione Stato Passivo" --> "Stato Passivo" --> "Esporta Verbale" --> alla voce "formato da generare" scegliere dal menù a

tendina il formato RTF--> infine cliccare su “Esporta”; e produrre quindi lo Stato Passivo in formato RTF, da depositare come sopra. L’invio dovrà essere effettuato scegliendo la tipologia generica “*Altri atti*” o "*Istanza/Atto non codificato*", e non “*Stato passivo esecutivo*”; può essere quindi utile nominare l’atto principale (la nota di deposito in Pdf) come “Verbale di Stato Passivo” o dicitura simile, di modo che la Cancelleria possa identificare da subito la natura del deposito.
Il Verbale dovrà contenere gli estremi del creditore insinuato e della relativa domanda, corredata dell’ammontare, delle cause e dell’eventuale privilegio del credito insinuato; dovrà altresì contenere la proposta del Curatore e lo spazio in bianco per il provvedimento del Giudice (anche per le domande di rivendica) che sarà successivamente compilato in udienza.
Nel caso in cui il creditore presenti osservazioni ai sensi dell’art. 95, 2° co., L. Fall./203, 2° co. CCI, il Curatore dovrà riportare nel verbale tali osservazioni, per estratto (se esposte in forma compiuta) o in forma riassuntiva se più conveniente, e dovrà chiarire le ragion per cui all’esito delle osservazioni ricevute ritiene di confermare l’originaria proposta od, in caso contrario, aggiornare la proposta, esponendone le ragioni.
Laddove l’udienza non si concluda con l’esame di tutte le domande ma venga rinviata per l’esame di alcune di esse, in vista dell’udienza successivamente fissata il Curatore dovrà depositare il verbale di verifica dello stato passivo come risultante all’esito della precedente udienza, con i campi relativi al provvedimento del Giudice compilati per tutte le domande di cui si era esaurita la trattazione e con quelle oggetto di rinvio eventualmente modificate ove necessario con il campo provvedimento del Giudice vuoto.
2.5 Il Verbale di verifica di stato passivo così come depositato e pubblicato all’esito dell’udienza di verifica è già esecutivo ai sensi dell’art. 96 L. Fall./204, 4° co, CCI e il Curatore dovrà avere cura di comunicarlo come prescritto dall’art. 205 CCI ai creditori, compresi quelli ammessi in precedenti udienze, in modo tale che tutti conoscano esattamente la formazione e la composizione e quindi tutti abbiano tempestivamente la possibilità di esercitare i diritti previsti dall’art. 98 l.f..
2.6 Nel caso di Fallimento/Liquidazione Giudiziale in estensione di soci illimitatamente responsabili ai sensi degli artt. 147 L. Fall./256 CCI, il Curatore provvederà a predisporre, secondo le coordinate finora dettate, il progetto di stato passivo concernente *tutti* i debiti della liquidazione/fallimento personale del socio, comprensiva sia dei debiti suoi personali ed esclusivi sia di quelli della Società cui è tenuto a norma dell’art. 148, 3° co. L. Fall./257, 3° co. CCI.

3) Domande tardive ed ultratardive
3.1 Per quanto concerne la Verifica delle domande tardive, il Curatore provvederà a raccogliere le domande via via inviategli e a presentare richiesta al GD di fissazione della relativa udienza di verifica una volta decorso il termine semestrale dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo di cui all’art. 208 CCI, salvo che i creditori insinuatisi tardivamente non sollecitino la fissazione di un’udienza in data anteriore. Nella richiesta di fissazione udienze delle domande tardive il curatore indicherà il numero complessivo delle domande da esaminare e, per ogni domanda, la data nella quale la stessa è pervenuta, nonché la data di verifica dello stato passivo tempestivo così da consentire al Giudice Delegato la verifica della non ultratardività della stessa.

3.2 Per quanto riguarda le domande cd. ultratardive – ovvero quelle inviate al Curatore oltre il termine di sei mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive - il Curatore, in ottemperanza al disposto dell'art. 208, 3° co., CCI, dovrà verificare che il creditore istante abbia allegato e dimostrato le cause giustificative del ritardo, salvo che esso non sia dipeso da ragioni riconducibili alla medesima Curatela che sarà onere di questa evidenziare, dovendo comunque il Curatore evidenziare se la domanda gli sia stata inviata non oltre sei mesi dalla cessazione della causa impeditiva ritenuta non imputabile. Laddove, all'esito di tale verifica, la domanda risulti manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il Curatore domanderà al GD l'emissione del decreto di inammissibilità de plano, negli altri casi chiederà al GD la fissazione della relativa udienza di verifica.

4) Previsione Di Insufficiente Realizzo

Il Curatore valuterà l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 L Fall/209 CCI, nell'eventualità in cui non stimi plausibile la realizzazione di alcun attivo idoneo a soddisfare i creditori che abbiano domandato l'ammissione al passivo, e pertanto sia nel caso in cui le somme ritraibili dalla liquidazione siano atte a soddisfare esclusivamente la prededuzione, sia nel caso in cui esse non arrivino a consentire il pagamento neppure delle spese prededucibili.

A tal fine dovrà depositare almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza di verifica dello stato passivo una relazione con la quale illustri le (scarse) prospettive di liquidazione, previamente comunicata al debitore ed al Comitato dei Creditori, se formato, per il relativo parere.

In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare relazione ai sensi dell'art. 33 L. Fall./130 CCI.

La disposizione in commento può trovare applicazione anche solo con riferimento alla verifica delle domande tardive nel caso in cui la consapevolezza in merito alle scarse prospettive di realizzo pervenga a seguito dell'intervenuto esame delle domande tempestive.

Il decreto adottato all'esito dal giudice delegato di non luogo a provvedere all'esame delle domande di insinuazione tempestive o tardive è comunicato dal Curatore ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo informandoli della facoltà di presentare reclamo ai sensi dell'art. 120 CCI.

Il Giudice Delegato
Dott. Marco Zinna